

All'onorevole
Tribunale Civile e Penale
Sezione ... Civile - Fallimentare
.....

Domanda di amministrazione controllata

La ricorrente,, con sede legale a, iscritta nel registro delle imprese di al n., in persona del legale rappresentante, sig., debitamente autorizzato in conformità all'art. 152, co. 2, 1. fall. dall'assemblea straordinaria del

assistita dallo Studio, con sede a, in via, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente ricorso;

poiché si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ricorrono le condizioni previste dall'art. 160, co. 1, e vi sono comprovate possibilità di risanare l'impresa;

a norma dell'art. 187 1. fall.,

c h i e d e

il controllo dell'amministrazione dell'impresa a tutela degli interessi dei creditori per la durata di due anni, esponendo quanto segue:

INDICE

1. Presentazione della società ricorrente	pag. ...
2. Legittimazione della ricorrente	» ...
3. Condizioni soggettive di proponibilità della domanda	» ...
4. Bilancio infrannuale aggiornato	» ...
5. Elenco nominativo dei creditori	» ...
6. Comprovate possibilità di risanare l'impresa	» ...
7. Piano-programma di risanamento	» ...
I. Cause della crisi	» ...
II. Strategie d'intervento	» ...
III. Obiettivi	» ...
IV. Condizioni di validità del piano	» ...
8. Interesse dei creditori	» ...
9. Conclusioni	» ...

1. Presentazione della società ricorrente

La ricorrente società si è costituita il con atto n. / di rep., notar in, registrato il presso l'ufficio del registro, atti pubblici, di , al n.

Tra le modifiche statutarie degli ultimi tre anni si segnala:

.....
Qui di seguito si forniscono le informazioni più rilevanti ai fini di presentare l'attuale situazione societaria.

Organo amministrativo:

Collegio sindacale:

Attività prevalentemente esercitata:

Soci:

Iscrizione nel registro delle imprese di e partita Iva n., capitale sociale

Si allega altresì un prospetto che evidenzia i principali dati risultanti dagli ultimi bilanci (.....).

Quadro dei dati caratteristici degli ultimi esercizi

Esercizi	Patrimonio netto¹	Immobilizzazioni nette²	N. dipendenti	Ricavi netti	Risultato d'esercizio ante imposte³	Risultato dell'esercizio
Somme algebriche						

¹ Compresi i versamenti dei soci aventi natura di capitale conferito.

² Al netto di ammortamenti ordinari e svalutazioni.

³ Al lordo di componenti reddituali aventi natura esclusivamente tributaria.

2. Legittimazione della ricorrente

A norma del combinato disposto degli artt. 187, co. 2, 161, co. 1 e 4, e 152, co. 1, l. fall., il presente ricorso è sottoscritto dal, che ricopre nella società la carica di ed è il legale rappresentante, come risulta dall'allegato certificato del registro delle imprese, rilasciato in data (all. n. 1).

La domanda di amministrazione controllata e la durata della moratoria richiesta sono state approvate dall'assemblea straordinaria con delibera del per atto n. / di rep. notar in (all. 2).

La delibera è stata presa con il voto unanime (*oppure* favorevole) della maggioranza dei soci intervenuti, rappresentanti il% dei soci aventi diritto al voto e con il parere favorevole del collegio sindacale.

3. Condizioni soggettive di proponibilità della domanda

A norma del combinato disposto degli artt. 187, co. 1, e 160, co. 1, l. fall., la proposta di amministrazione controllata può essere avanzata dall'imprenditore che si trovi in determinate condizioni, qui di seguito elencate con l'indicazione dell'allegato che ne prova la sussistenza:

- a) la ricorrente è iscritta nel registro delle imprese da almeno un biennio e cioè dal, come risulta dal certificato del registro delle imprese, all. 1, e ha tenuto in detto periodo una regolare contabilità, come da dichiarazione del dott./rag., asseverata avanti al Tribunale di il (*oppure* dal collegio sindacale nel verbale del) (all. 3); la regolare tenuta della contabilità è comunque verificabile dall'esame dei libri e registri contabili prodotti unitamente alla presente domanda con apposito verbale;
- b) la ricorrente non è stata dichiarata fallita o ammessa ad altra procedura concorsuale negli ultimi cinque anni, come risulta dal certificato del Tribunale di (all. 4).

4. Bilancio infrannuale aggiornato

La ricorrente ha approvato l'ultimo bilancio d'esercizio al con delibera del (che si allegano *sub* 5 e 6).

A norma degli artt. 187, co. 2, e 161, co. 3, l. fall., al presente ricorso viene allegato un bilancio infrannuale aggiornato al con una nota integrativa (all. 7) e i dettagli delle singole poste patrimoniali (all. 8).

Si richiama l'attenzione su alcuni elementi attinenti alla struttura patrimoniale e finanziaria e sulla composizione del risultato economico, comparate con quelle degli ultimi due esercizi.

.....
.....

5. Elenco nominativo dei creditori

A norma dell'art. 187, co. 2, e 161, co. 3, si presenta l'elenco nominativo dei creditori, indicando per ciascun creditore il nome, la ragione o la denominazione sociale e l'indirizzo (col. 1), l'importo del credito privilegiato (col. 2) e del credito chirografario (col. 3).

Al termine viene riportato un prospetto di raccordo del totale dell'importo con le poste dello stato patrimoniale.

n.	Creditore	Privilegio	Chirografo
1			
2			
3			

Prospetto di raccordo

.....
L'ammontare complessivo dei debiti, pari a euro, trova riscontro nelle seguenti poste del passivo dello stato patrimoniale:

.....
.....
.....
..... totale

6. Comprovate possibilità di risanare l'impresa

L'art. 187, 1. fall., richiede a tutela dei creditori, come presupposto essenziale per l'ammissione all'amministrazione controllata la comprovata possibilità di risanare l'impresa. Ciò significa che deve essere in atto un procedimento che tenda al riequilibrio dell'impresa mediante la rimozione o il superamento delle cause che hanno condotto al dissesto.

Se si pone innanzitutto l'accento sull'interpretazione strettamente letterale, quasi atomistica, della legge, non si può non rilevare come il citato art. 187 richieda l'esistenza di prove della *possibilità di un risanamento* dell'attività dell'imprenditore.

Circa il risanamento, esso pare consistere nel superamento delle temporanee difficoltà ad adempiere le obbligazioni e quindi nella capacità dell'imprenditore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni al termine della procedura (così chiaramente l'art. 193 1. fall.).

La prova di queste possibilità, avendo per oggetto situazioni di fatto future, non può fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729, co. 1, cod. civ.), giacché la finalità non è quella di presumere da un fatto noto altro fatto ignoto che forse si è verificato, bensì una situazione futura.

Non si vuole assolutamente sminuire le intenzioni del legislatore, il quale - soprattutto con la novella del 1978 - intendeva evitare un accesso "generoso" alla procedura, polemicamente e giustificatamente chiamata "anticamera del fallimento". Si sottolinea solo come testualmente la legge richieda non la prova di un risanamento, ma *la prova della possibilità di un risanamento*. Si sottolinea inoltre che la prova di un fatto futuro è sempre caratterizzata da incertezza valutativa ed è estranea al procedimento logico-probabilistico che caratterizza la prova per presunzioni; quest'ultima tende ad accertare una realtà ignota, ma non una situazione ancora da realizzarsi.

Di fatto quindi la prova dell'esistenza delle concrete possibilità di risanamento dell'impresa viene fornita dal debitore attraverso la presentazione di un idoneo piano di risanamento.

A una interpretazione strettamente letterale del dettato legislativo può parere che la rimozione della difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni coincida con la possibilità di adempiervi *in toto* allo scadere del periodo di amministrazione controllata. Il debitore in altre parole dovrebbe fornire la prova della probabilità di soddisfare tutti i creditori, compresi gli interessi al termine della moratoria biennale. Allo scopo devono essere impiegati i frutti della gestione corrente del periodo, i risultati della dismissione di cespiti patrimoniali e le eventuali iniezioni di liquidità sotto forma di patrimonio netto.

Graficamente dovrebbe essere:

+ gestione ordinaria del periodo (ricavi – costi)	>	+ debiti all'inizio del periodo
+ ricavi da dismissioni		+ interessi passivi
+ aumenti di patrimonio netto		

A una considerazione più attenta, tuttavia, si comprende come il risanamento si verifichi non solo quando il debitore sia in grado di soddisfare le proprie obbligazioni al termine della moratoria, ma anche quando egli sia riuscito a riacquistare la fiducia (e quindi il fido) del ceto creditorio, convenendo con esso - in tutto o in parte, a seconda delle necessità - una dilazione di pagamento, talvolta formalizzata in un *pactum de non petendo*.

La Corte di Cassazione 26 febbraio 1990, n. 1439 (pres. Granata, est. Rocchi e Bibolini, in Riv. dir. fall., 1990, II, 1005), ha affermato che «un *pactum de non petendo* può essere idoneo a escludere lo stato d'insolvenza», ancorché stipulato solo con alcuni creditori se le disponibilità liquide consentono il soddisfacimento dei creditori che, non avendo concesso la dilazione di pagamento, si presenteranno alla scadenza a esigere per intero il dovuto.

L'affermazione della Suprema Corte, resa in sede di opposizione a dichiarazione di fallimento (Caltagirone), acquista particolare valenza in una procedura di amministrazione controllata. Qui non

occorre dare prova - per evitare la declaratoria di insolvenza - che le disponibilità liquide consentono il regolare adempimento delle obbligazioni scadute depurate di quelle oggetto del pactum de non petendo. Qui è sufficiente provare l'esistenza di possibilità che al termine della procedura l'imprenditore abbia le capacità finanziarie di pagare tutti i creditori o l'esistenza della possibilità di pagare alcuni creditori soltanto e di stipulare con altri appropriate dilazioni di pagamento: non mere, evidentemente, ma reali possibilità.

In tal caso la condizione prima evidenziata sarebbe:

+ gestione ordinaria del periodo (ricavi – costi)	>	+ debiti all'inizio del periodo
+ ricavi da dismissioni		+ interessi passivi
+ aumenti di patrimonio netto		– debiti consolidati, convertiti o postergati
= disponibilità finali		= passività da soddisfare

Il debitore dovrebbe in altre parole fornire la prova della possibilità di soddisfare al termine del periodo quella parte del debito (maggiorato da interessi) che non è possibile sottoporre contrattualmente a una ulteriore moratoria volontaria mediante un accordo con parte dei creditori. Questi ultimi o almeno i maggiori tra essi potrebbero infatti preferire, di fronte a una prospettiva di fallimento, un accordo con dilazioni di pagamento, la rinuncia agli interessi o al limite la conversione di parte del debito in capitale. Ovviamente gli elementi di tale accordo formeranno parte rilevante del piano di risanamento che verrà trattato nel successivo paragrafo.

Nella fattispecie

7. Il Piano di risanamento

I. Cause della crisi

Il primo passo per la preparazione del piano di risanamento consiste in una corretta individuazione delle cause di crisi. La validità del piano è, infatti, in funzione della attendibilità delle ipotesi formulate, e la corretta individuazione delle cause della crisi previene il rischio di proseguire l'attività in direzioni errate, aggravando le condizioni economiche della società a solo detrimento delle ragioni dei creditori. Numerose sono le possibili classificazioni delle cause di crisi proposte in dottrina. In generale, tuttavia, si suole classificare tali cause in due macroclassi di fattori esterni all'impresa e di fattori interni.

Nel caso di specie le cause della attuale crisi che ha investito la società possono essere fatte risalire ai seguenti avvenimenti:

.....

II. Strategie d'intervento

Una volta individuate le cause della crisi occorre individuare le strategie per la loro soluzione. Appare evidente che la sola moratoria biennale nel pagamento dei crediti non è sufficiente a garantire una ripresa dell'azienda in assenza di idonee strategie di intervento a livello industriale. Generalmente le strategie sono caratterizzate dalle finalità perseguibili:

- ristrutturazione,
- riconversione,
- ridimensionamento,
- riorganizzazione.

Per ristrutturazione si intende la modifica di alcuni fattori produttivi, mentre la riconversione è la ricerca di nuove combinazioni "prodotto-mercato". Il ridimensionamento e la riorganizzazione incidono invece sulla struttura aziendale, rispettivamente, sul piano soprattutto quantitativo e qualitativo.

Nel caso di specie l'azienda intende perseguire le seguenti strategie con le sotto indicate modalità di attuazione.

.....

.....

III. Obiettivi

Una volta definite le strategie di intervento, appare opportuno enunciare, seppure sommariamente, gli obiettivi che attraverso il piano di risanamento la società si prefigge.

Anche nella definizione degli obiettivi è utile fare riferimento a uno schema teorico. Si è pertanto fatto ricorso al contributo di Guatri (*Patologia aziendale*, in *Economia delle aziende industriali e commerciali*, Milano 1992) che individua due obiettivi di equilibrio, divisi in sotto obiettivi:

- A) Equilibrio economico: 1) obiettivo di marketing
 2) obiettivo di efficienza produttiva
 3) obiettivo di validità strutture e management
 4) obiettivo di equilibrio patrimoniale/finanziario
- B) Equilibrio patrimoniale e finanziario

1) L'obiettivo di *marketing* presuppone l'identificazione della posizione concorrenziale, attraverso lo studio delle caratteristiche del settore, e del rapporto tra capacità produttiva e domanda, nonché l'analisi delle forze concorrenziali e l'individuazione della posizione sul mercato e la relativa evoluzione.

Gli interventi da effettuare prevedono una variazione del c.d. *marketing-mix*, agendo sui prodotti, sulle reti di vendita, sulla pubblicità e promozione, sulla distribuzione, sulla politica dei prezzi.

2) L'obiettivo di *efficienza produttiva* - dove per efficienza s'intende una struttura di costi-risultati in linea con i concorrenti - è raggiungibile con la riduzione del personale, con ricorso agli ammortizzatori sociali (Cassa integrazione, pensionamento anticipato ecc.), attraverso un più efficiente utilizzo degli strumenti produttivi (impianti), un adeguamento degli investimenti nella ricerca alle effettive necessità e una significativa riduzione dei costi fissi. Per gli oneri finanziari, in attesa del termine della moratoria biennale, verrà ricercata una significativa rinegoziazione con i principali creditori. I costi correlati agli acquisti saranno invece contenuti, cercando di valorizzare al massimo le esistenze di magazzino. Anche i costi di *management* saranno contenuti per tutta la durata della procedura con la sospensione di aumenti salariali ecc.

3) L'obiettivo di *validità delle strutture e del management* implica una verifica dell'adeguatezza della struttura gestionale dell'azienda e della capacità della direzione di rispondere alle esigenze del mercato tenuto conto del periodo di procedura. In funzione delle difficoltà finanziarie tale verifica deve comunque confrontarsi con il vincolo delle risorse disponibili.

4) L'obiettivo di *equilibrio patrimoniale/finanziario* implica un rispetto dell'equilibrio patrimoniale, quindi l'esistenza di mezzi propri adeguati, un rispetto dei rapporti fonti/impieghi e la ricostituzione di un livello di sufficiente liquidità. A tal fine l'azienda sta ricercando potenziali *partners* disponibili ad accedere al capitale di rischio, e proporrà ad alcuni tra i maggiori creditori la conversione di parte dei loro crediti in capitale.

Più in particolare gli obiettivi che ci si prefigge di realizzare, come evidenziato nei successivi *budgets* di periodo, sono i seguenti:

.....
.....

IV. Condizioni di validità del piano

Il piano così proposto appare sufficiente a superare l'attuale temporanea difficoltà ad adempiere, in quanto la validità dell'azienda e la sua capacità di generare un reddito, prescindendo dall'attuale fase di crisi, emergono dai budgets di seguito proposti.

Il piano di risanamento è inoltre conveniente nella valutazione costi-opportunità e nella ragionevolezza degli obiettivi, per la chiarezza delle premesse e dei provvedimenti proposti.

In particolare non appaiono confliggenti gli interessi della proprietà e dei creditori per il comune fine del risanamento. Anche i costi sociali preventivati appaiono supportabili in vista degli obiettivi.

Il necessario volano di liquidità sarà dato dalle dismissioni, vale a dire dalle cessioni di attività non strategiche dell'impresa.

Il piano finanziario, suddiviso per aree strategiche di affari, individua il fabbisogno mensile, le risorse finanziarie disponibili per coprire i costi di produzione durante l'amministrazione controllata e al termine per servire il debito pregresso. Il piano di risanamento trova la sua naturale evidenziazione numerica nei budgets semestrali di seguito presentati.

Budget economico dell'amministrazione controllata (in migliaia di euro)

	1°	2°	3°	4°	5°
	semestre	semestre	semestre	semestre	semestre
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1. vendite e prestazioni					
2. variaz. riman. prod. in lavor. semil. finiti					
3. variazione lavori in corso su ordinazione					
4. increm. immobilizz. p/lavori int.					
B) 5. altri ricavi e proventi					
TOTALE (A)					
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6. per mat. prime, sussid., di consumo e merci					
7. per prestazione di servizi					
8. per godimento beni di terzi					
9. per il personale					
a) salari e stipendi					
b) oneri sociali					
c) trattamento di fine rapporto					
d) trattamento di quiescenza e simili					
e) altri costi					
<i>Totale costi per il personale 9)</i>					
10. ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali					
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali					
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) svalut. crediti iscritti nel circolante					
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni 10)</i>					
11. variaz. rim. mat. prime, sussid., di cons. e merci					
12. accantonamenti per rischi					
13. altri accantonamenti					
14. oneri diversi di gestione					
TOTALE (B)					
DIFF. VALORE E COSTI PRODUZIONE (A)-(B)					
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15. proventi da partecipazione da imprese collegate da altre imprese					
<i>Totale proventi da partecipazioni 15)</i>					

16. altri proventi finanziari
a) da crediti immobilizzati
b) da titoli
c) da titoli nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari 16)

17. interessi passivi e altri oneri finanziari verso
imprese controllate e collegate
verso controllanti
verso terzi

*Totale interessi passivi e altri oneri finanziari
17)*

totale (15+16-17)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18. rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizz. finanziarie non costituenti
partec.
c) di titoli dell'attivo circol. non costituenti
partec.

19. svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizz. finanz. non costituenti
partec.
c) di titoli dell'attivo circol. non costituenti
partec.

Totale svalutazioni 19)

totale rettifiche (18-19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- 20.a plusvalenze da alienazioni
20.b altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari 20)
21.a minusvalenze da alienazioni
21.b imposte esercizi precedenti
21.c altri oneri straordinari
21.d perdite su crediti

Totale oneri straordinari 21)

totale partite straordinarie (20-21)

RISULTATO DELLA GESTIONE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

22. imposte sul reddito d'esercizio

23. RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Di conseguenza la società ritiene in sintesi che il risultato dell'attività del periodo possa essere il seguente:

Risultato economico	1° anno	2° anno	Totale
Ricavi di produzione			
Costi di produzione			
Costi commerc. e amm.vi			
Margine operativo			
Spese di procedura			
Oneri finanziari netti			
Margine attivo lordo			
Proventi finanziari netti			
Imposte			
Margine attivo netto			

La gestione economica del periodo di procedura, innestata sull'attuale situazione patrimoniale, porterà ai seguenti risultati:

ATTIVITA'	Alla presentaz. della domanda	Dopo un anno	Al termine della procedura
A) CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			
1. costi di impianto e ampliamento			
2. costi di ricerca sviluppo e pubblicità			
3. brevetti ecc.			
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5. avviamento			
6. immobilizz. in corso e acconti			
7. altre			
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>			
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			
1. terreni e fabbricati			
2. impianti e macchinario			
3. attrezzature industriali e commerciali			
4. altre immobilizzazioni materiali			
5.a di natura tributaria			
5.b verso altri			
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>			
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1. partecipazioni			
a) in società controllate			

- b) in società collegate
- c) in società controllanti
- d) in altre società

ATTIVITA'	Alla presentaz. della domanda	Dopo un anno	Al termine della procedura
2. crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso imprese collegate			
c) verso controllanti			
d) verso altri			
3. titoli di credito			
4. azioni o quote proprie (val. nom.)			
Totale crediti			
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</i>			
Totale immobilizzazioni (B)			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I. Rimanenze</i>			
1. materie prime, sussidiarie e consumo			
2. prodotti in corso lavoraz. e semilavorati			
3. lavori in corso su ordinazione			
4. prodotti finiti e merci			
5. acconti a fornitori			
Totale rimanenze (I)			
<i>II Crediti</i>			
1. verso clienti			
2. verso imprese controllate			
3. verso imprese collegate			
4. verso controllanti			
5.a di natura tributaria			
5.b verso altri			
<i>Totale crediti (II)</i>			
<i>III .Attività finanziarie che non costituiscono imm.</i>			
1. partecipazioni in imprese controllate			
2. partecipazioni in imprese collegate			
3. altre partecipazioni			
4. altri titoli			
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono imm. (III)</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1. depositi bancari e postali			
2. assegni			
3. denaro e valori in cassa			
<i>Totale disponibilità liquide (IV)</i>			
Totale attivo circolante (C)			

D) RATEI E RISCONTI

- a) ratei attivi
- b) risconti attivi

Totale ratei e risconti (D)

TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITA'	Alla presentaz. della domanda	Dopo un anno	Al termine della procedura
-------------------	------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------

A) PATRIMONIO NETTO

- I. Capitale sociale
- II. Riserva da sovrapprezzo azioni
- III. Riserve di rivalutazione
- IV. Riserva legale
- V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
- VI. Riserva per azioni o quote proprie nel portaf. di
soc. consolidate
- VII. Riserve statutarie
- VIII. Riserva di consolidamento
- IX. Altre riserve
- X. Utili (perdite) riportati a nuovo
- XI. Utile (perdita) dell'esercizio
- XII. Capitale e riserve di terzi
- XIII. Utile (perdita) di pertinenza di terzi

Totale patrimonio netto (A)

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- 1. per trattamento quiescenza e simili
- 2. per imposte differite
- 3. altri

Totale Fondi rischi e oneri (B)

**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV.
SUB.****D) DEBITI**

a) medio-lunga scadenza

- 1. obbligazioni
- 2. obbligazioni convertibili
- 3. verso soci
- 4. verso banche
- 5. verso altri finanziatori
- 6. acconti ricevuti
- 7. verso fornitori
- 8. rappresentati da titoli di credito
- 9. verso controllate
- 10. verso collegate
- 11. verso controllanti
- 12. debiti tributari

- 13. verso Ist. previd. e ass.
- 14. verso altri

Totale (a)

b) a breve scadenza

- 1. obbligazioni
- 2. obbligazioni convertibili
- 3. verso soci
- 4. verso banche
- 5. verso altri finanziatori
- 6. acconti ricevuti
- 7. verso fornitori

PASSIVITA'	Alla presentaz. della domanda	Dopo un anno	Al termine della procedura
8. rappresentati da titoli di credito			
9. verso controllate			
10. verso collegate			
11. verso controllanti			
12. debiti tributari			
13. verso Ist. previd. e ass.			
14. verso altri			
Totale (b)			
Totale debiti (D)			
E) RATEI E RISCOINTI			
a) ratei passivi			
b) risconti passivi			
Totale ratei e risconti (E)			
TOTALE PASSIVO			
CONTI D'ORDINE			
Conti d'ordine			

Pertanto la situazione finanziaria è destinata ad avere la seguente evoluzione:

Situazione finanziaria (in migliaia di euro)

	Alla presentaz. della domanda	Dopo un anno	Al termine della procedura
ATTIVITA' A BREVE TERMINE			
A) Capitale sottoscritto non versato			
B)III.2 Crediti immobilizzati esigibili entro 12 mesi			
C) Attivo circolante			
C) I meno scorte permanenti o di difficile realizzo			
C) II meno crediti esigibili oltre 12 mesi			

D) Ratei e risconti attivi meno risconti a media/lunga scadenza			
Totale A			
PASSIVITA' A BREVE TERMINE			
D) Debiti pagabili a breve scadenza			
E) Ratei e risconti passivi meno risconti a media/lunga scadenza			
Totale P			
Attività netta a breve term. (A - P)			
Indice di solvibilità (A : P)			

Il risultato dell'attività del periodo, al termine del biennio, va integrato con le seguenti entrate (in migliaia di euro):

per realizzo di immobilizzazioni	
per realizzo di attivo circolante	
per utilizzo del margine attivo netto	
anticipi contrattuali	
totale	

L'attività finanziaria netta al termine della procedura dovrebbe fronteggiare il seguente fabbisogno (in migliaia di euro):

creditori privilegiati	
creditori chirografari	
totale	
con un'eccedenza quindi di	
cosicché tornano	

L'eccedenza del fabbisogno rispetto al risultato finanziario complessivo delle attività del biennio, atteso il suo ammontare, può essere attendibilmente coperta con gli strumenti già illustrati nel precedente paragrafo 6, e in particolare

.....

Appare pertanto evidenziata la concreta possibilità di risanare l'impresa.

8. Interesse dei creditori

Si ritiene utile presentare uno stato patrimoniale nel quale le attività sono iscritte a valori di presumibile realizzo e le passività suddivise in creditori privilegiati e chirografari. In tal modo si consente una previsione sul risultato ottenibile ove fosse dichiarato il fallimento.

In verità non si è tenuto conto del compenso del curatore fallimentare e delle maggiori perdite che probabilmente si verificherebbero a causa dei ritardi derivanti dalle formalità della procedura fallimentare.

In ogni caso si evidenzia *ictu oculi* l'enorme falceria fallimentare e quindi il relevantissimo danno che subirebbe il ceto creditorio. I creditori chirografari percepirebbero al massimo il% dopo anni di procedura fallimentare.

Stato patrimoniale al a valori di presumibile realizzo.

A t t i v o

.....

.....

.....

P a s s i v o

.....

.....

.....

9. Conclusioni

Come è noto, ove ricorrano le condizioni soggettive per la proponibilità della domanda, la procedura di amministrazione controllata appare vantaggiosa per i creditori se si accertano le seguenti condizioni.

- A) *Esistono comprovate possibilità di risanamento dell'impresa*, e ciò è fondatamente prevedibile come si evince dal bilancio sintetico di previsione dei prossimi esercizi; in particolare quello al (all. ...) mette in luce un risultato economico, prudentemente stimato, apprezzabilmente (*oppure* rilevantemente positivo): utile d'esercizio netto di euro; ciò dimostra che prima del termine del periodo di amministrazione controllata la società sarà in grado di produrre un valore aggiunto e quindi tornerà a essere un soggetto economicamente e socialmente utile; sul punto sono stati forniti ulteriori dettagli al paragrafo 7.
- B) *Le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa consentono di riacquistare la fiducia del ceto creditorio*; infatti i flussi monetari, che affluiranno all'impresa durante la moratoria biennale e nel periodo successivo (..... mesi), permetteranno di soddisfare prontamente i creditori privilegiati e i nuovi creditori chirografari, nonché, nell'ambito di un breve e quindi accettabile piano di ammortamento, i maggiori creditori chirografari; un «*pactum de non petendo* - si osserva - può essere idoneo a escludere lo stato d'insolvenza», ancorché stipulato solo con alcuni creditori, se le disponibilità liquide rendono possibile il soddisfacimento dei creditori che, non avendo concesso la dilazione di pagamento, si presenteranno alla scadenza a esigere per intero il dovuto (Cass., 26 febbraio 1990, n. 1439, cit. al paragrafo 6).
- C) *L'amministrazione controllata è più vantaggiosa per i creditori rispetto alla liquidazione fallimentare*, come indiscutibilmente emerge comparando la percentuale ricavabile dai chirografari dopo anni di procedura fallimentare e il loro soddisfacimento totale, in parte al termine della moratoria biennale e in parte entro i successivi mesi (v. paragrafo 8).

Non è invece richiesta la meritevolezza del debitore di cui all'art. 191, co. 1, n. 4, l. fall.

La ricorrente rimane a disposizione con i propri professionisti per fornire le eventuali informazioni e chiarimenti che il Collegio ritenesse opportuni.

Con osservanza.

.....,

.....

Allegati:

- sub 1 - Certificato registro delle imprese
- sub 2 - Verbale assemblea straordinaria
- sub 3 -
- sub 4 - Certificato del Tribunale di in data
- sub 5 - Verbale assemblea ordinaria del con all. bilancio e relazioni
al
- sub 6 - Verbale assemblea ordinaria del con all. bilancio e relazioni
al
- sub 7 - Bilancio infrannuale al
- sub 8 - Dettagli delle poste patrimoniali al

sub 9 -

Bilanci sintetici di previsione
(in migliaia di euro)

	Esercizio 20..		Esercizio 20..		Esercizio 20..	
	Importi	%	Importi	%	Importi	%
Cessioni di beni						
Prestazioni di servizi						
Ricavi ordinari						
Costo del venduto						
Costi industriali						
Costo del lavoro						
Ammortamenti						
Costi commerciali e amministrativi						
Totale costi operativi						
Risultato operativo						
Proventi e oneri finanziari						
Risult. gest. ordinaria						
Proventi e oneri straordinari						
Risultato prima delle imposte						
Imposte sul reddito						
Risultato d'esercizio						